

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1156

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PALOMBO e BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2002

—————

Disposizioni a favore di alcune categorie di personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa e di personale delle Forze dell’ordine già impiegato in lavorazioni ed ambienti con presenza di amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole dare a posteriori un doveroso e giusto riconoscimento al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa, nonché al personale delle Forze dell'ordine che ha lavorato in ambienti contaminati dall'amianto negli anni antecedenti la data del 31 marzo 1994.

Un riconoscimento di cui hanno peraltro già ampiamente goduto i dipendenti dell'industria privata, per effetto dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257; legge che ha disposto, a decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla sua entrata in vigore, il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, nonché il trattamento, lo smaltimento e l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

Con effetti fino a 730 giorni dalla sua entrata in vigore, la suddetta legge attribuiva ai lavoratori impiegati nelle citate imprese, la facoltà di richiedere l'estensione del regime pensionistico di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'indennità assicurativa e contributiva necessaria per la maturazione del regime trentacinquennale previsto dalla citata norma.

In considerazione dell'atipicità di impiego del personale militare e civile del Ministero della difesa nonché delle Forze dell'ordine e, in modo particolare di quello imbarcato su unità navali, che ha quotidianamente vissuto a contatto con l'amianto, non è possibile ipotizzare un'estensione al personale dipendente dal Ministero della difesa dei benefici previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori dell'industria privata.

A ciò si aggiunga, inoltre, che i dipendenti dell'industria privata hanno goduto dei benefici previdenziali in quanto, i datori di lavoro, ai sensi dell'allegato n. 8 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, erano tenuti a versare anticipatamente un premio supplementare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a copertura del rischio professionale derivante dall'esposizione all'amianto, forma di copertura questa cui lo Stato non era tenuto per i dipendenti del Ministero della difesa.

In merito poi alla vita a bordo delle unità navali militari negli anni antecedenti la summenzionata data, va ricordato che il personale era tenuto a vivere quotidianamente a contatto diretto con tale minerale nocivo, che era impiegato nella tubolatura del vapore, dei gas di scarico dei motori termici e dei fluidi in genere, nell'isolamento delle paratie, nei teli di protezione per la saldatura e la discatura e nelle tute antifiama per il servizio di sicurezza.

Da ultimo, dalla relazione dell'ispettorato di sanità della Marina militare, compilata su richiesta del consiglio centrale di rappresentanza, sezione Marina, emerge in modo inequivocabile che il personale imbarcato sulle unità navali militari sino al marzo 1994 è stato esposto a: rischio professionale (per gli appartenenti alle categorie di meccanico, di motorista e di elettricista); rischio generico aggravato (per gli altri membri dell'equipaggio). Sono stati altresì esposti a rischio coloro che hanno lavorato in cantieri di allestimento e in arsenali di riparazione navale nelle categorie di coibentista, meccanico, motorista ed elettricista.

Per quanto esposto, si ritiene oggi improcrastinabile colmare quella che è stata una «latenza» legislativa dello Stato verso i suoi dipendenti.

A questo scopo il presente disegno di legge si suddivide in quattro articoli.

L'articolo 1 individua, ai fini del conseguimento dei trattamenti pensionistici, i soggetti aventi diritto, ai quali si applicano i coefficienti per l'integrazione dei periodi di lavoro trascorsi nei cantieri navali e a bordo dei mezzi navali, in ambienti esposti al rischio dell'amianto.

L'articolo 2 dispone, a favore del personale che ha già superato gli anni di massima contribuzione pensionistica, la possibilità di richiedere, a domanda, l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente articolo, ai fini del collocamento in quiescenza per limiti d'età con riduzione del periodo di servizio effettivamente prestato.

L'articolo 3 concerne la clausola di copertura finanziaria. A questo riguardo, si precisa che l'onere di spesa è stato realisticamente calcolato sulla base della forza organica di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché delle Forze dell'ordine, che

fino al 31 marzo 1994 ha lavorato in ambienti esposti al rischio d'amianto, nei mezzi e nei cantieri navali. Il personale di cui sopra costituisce, quindi, un insieme chiuso di aventi diritto, dei quali circa ventimila unità sono già in quiescenza; tale entità è destinata a crescere di sole 500 unità per gli anni 2003 e 2004, per poi scendere nel tempo a seguire. Al predetto personale sono da aggiungere le maestranze civili che costituiscono anch'esse un insieme chiuso di 10.000 unità, in quanto ex impiegati nelle lavorazioni in arsenale e nei centri di munizionamento a diretto contatto con l'amianto.

La somma dei costi calcolati complessivamente ammonta dunque a 11.960.000 euro per il corrente esercizio finanziario, e a 12.168.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge.

Per quanto sopra esposto ed in considerazione della delicatezza della materia trattata e dell'urgenza che la disciplina della stessa richiede, si raccomanda una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale militare e civile del Ministero della difesa e al personale delle Forze dell'ordine che, prima del 31 marzo 1994, ha effettuato imbarchi sulle unità navali militari o ha prestato servizio negli stabilimenti di lavoro della marina militare o per conto della stessa ha lavorato nei cantieri per l'allestimento e la riparazione dei mezzi navali militari e, per compiti d'istituto, è stato assoggettato a rischio professionale per esposizione all'amianto, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche il periodo lavorativo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per un coefficiente stabilito ai sensi delle lettere a) e b) del presente articolo non soggetto a limiti di cumulo con eventuali coefficienti applicati per motivi diversi ai sensi della legislazione vigente:

a) per il personale di macchina, per gli ufficiali del Genio navale, delle Armi navali e dei Corpi specialistici in servizio macchina, per i sottufficiali e per il personale di truppa delle categorie meccanico, motorista ed elettricista, il coefficiente è determinato nella misura di 1,50 per ogni anno o frazione di anno di imbarco;

b) per il personale imbarcato con compiti diversi dal servizio macchina e per il personale impiegato negli stabilimenti di lavoro della Marina militare o nei cantieri navali, il coefficiente è determinato nella misura di 1,25 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

Art. 2.

1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione, i coefficienti di cui all'articolo 1 possono essere, a richiesta degli interessati, applicati come moltiplicatore quali periodi di riduzione per il collocamento in congedo per limiti d'età.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 11.960.000 euro per il 2002, e a 12.168.000 euro per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

